

Sentenza TAR Lazio sul nuovo ISEE

A seguito del ricorso presentato dall'Utlim e dall'A.P.S. contro il nuovo ISEE il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio ha emanato la sentenza n. 2458/2015 (vedasi parimenti anche le altre due sentenze del medesimo Tar, la n. 2454/2015 e la n. 2459/2015 su ricorsi analoghi di singoli cittadini e altre associazioni).

Il ricorso al Tar poneva una serie di quesiti che purtroppo il Tribunale non ha accolto, fatto salvo quello riguardante le nostre opposizioni a considerare nella nozione di “Reddito disponibile” anche quelle somme che la persona disabile percepisce a titolo di compensazione della situazione di svantaggio che deve affrontare.

Il Tar infatti precisa che;

«Non è dato comprendere per quale ragione nella nozione di “reddito”, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità”, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05. Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono – continua la sentenza – costituire “reddito” in senso lato né possono essere comprensive della nozione di “reddito disponibile” di cui all’art. 5 d.l. 201/2011, che proprio ai fini di revisione dell’ISEE e della tutela della disabilità, è stato adottato.»

L’Avvocatura di Stato, controparte dei ricorrenti, aveva sostenuto nelle proprie controdeduzioni presentate in contrasto alle nostre richieste, che l’aver

inserito l'indennità e le pensioni esenti Irpef, risulterebbe *«in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina»*.

Ma il Tar non ha accolto tale motivazione osservando che: *«non è dimostrato che le compensazioni siano idonee a mitigare l'ampliamento della base di reddito»* e poi perché essa *«non tiene conto della effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchigie su un concetto di "reddito" (impropriamente) allargato»*.

Il Tar dunque dispone che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato deve essere *«rimodulata valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario»*

Alla luce di quanto fin qui detto se ne ricava che l'applicazione del nuovo ISEE è pertanto ancora **di là** da venire fin quando il Governo **non avrà, o** presentato ricorso al Consiglio di Stato e se ne avrà la sentenza, oppure **fin quando** verrà riformulata la DSU secondo i dettami della sentenza **del Tar**.